



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE CENTRALE DELLA FINANZA LOCALE

VISTO il comma 723, lettera a) dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il quale stabilisce che, in caso di mancato conseguimento del saldo di cui al comma 710 del medesimo art. 1, l'ente locale inadempiente è assoggettato, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo di solidarietà comunale in misura pari all'importo corrispondente allo scostamento registrato;

VISTO il comma 463, dell'art. 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il quale ha disposto che a decorrere dall'anno 2017 cessano di avere applicazione i commi da 709 a 712 e da 719 a 734 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015, restando fermi gli adempimenti degli enti territoriali relativi al monitoraggio e alla certificazione del saldo di cui al comma 710 del citato articolo 1, nonché l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo 2016 di cui al medesimo comma 710, accertato ai sensi dei commi da 728 a 732 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015;

VISTO quanto disposto dal richiamato comma 723, lettera a), in ordine alle modalità di versamento e recupero della sanzione in caso di incapienza di risorse;

VISTO il comma 724 del medesimo art. 1, il quale dispone che, agli enti per i quali il mancato conseguimento del saldo di cui al citato comma 710 sia accertato successivamente all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce, le sanzioni di cui al comma 723 si applicano nell'anno successivo a quello della comunicazione del mancato conseguimento del predetto saldo;

VISTA la nota prot. n. 30447 del 24 febbraio 2020 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'economia e finanze, con la quale è stato comunicato, tra l'altro, l'elenco dei comuni che, a seguito del mancato rispetto del pareggio di bilancio 2016, accertato successivamente all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce, sono assoggettati nell'anno 2020, alla sanzione per riduzione di risorse di cui al citato comma 723 lettera a) dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015, con l'indicazione della differenza fra l'obiettivo assegnato e il saldo tra le entrate e le spese finali valide ai fini del saldo di finanza pubblica;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2020, recante i criteri di formazione e di riparto del fondo di solidarietà comunale per l'anno 2020;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

ASSUNTO che gli enti di cui all'allegato A del presente decreto non rientrano nella fattispecie descritta dal comma 828 della citata legge 30 dicembre 2018, n. 145;

RITENUTO di dover provvedere all'applicazione, nei confronti dei comuni non rispettosi del pareggio di bilancio 2016, della sanzione di cui al medesimo comma 723, lettera a) dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015;

D E C R E T A

Articolo 1

(Applicazione della sanzione)

1. I comuni indicati nell'allegato A, che forma parte integrante del presente decreto, non rispettosi del pareggio di bilancio 2016, sono assoggettati alla sanzione per l'importo a fianco di ciascuno indicato, pari alla differenza fra l'obiettivo assegnato e il saldo tra le entrate e le spese finali valide ai fini del saldo di finanza pubblica.

Articolo 2

(Applicazione della sanzione)

1. La sanzione comporta, per i comuni di cui all'allegato A, la riduzione delle risorse spettanti per l'anno 2020, a titolo di fondo di solidarietà comunale previsto dall'articolo 1, comma 380 e seguenti della legge 24 dicembre 2012 n. 228, che sarà riportata fra i dati delle assegnazioni finanziarie 2020, divulgate sulle pagine del sito internet del Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali - Direzione centrale della finanza locale di questo Ministero.
2. In caso di insufficienza di risorse per operare la riduzione, la somma residua dovrà essere versata dal Comune entro il 31 dicembre 2020, tramite la locale Sezione di tesoreria provinciale dello Stato, all'entrata del bilancio dello Stato, Capo X, capitolo 3509, articolo 2.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

3. In caso di mancato versamento al bilancio dello Stato della predetta somma residua, il recupero sarà operato secondo le procedure previste ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della predetta legge n. 228 del 2012.

Articolo 3

(Adempimenti)

- 1 L'Ufficio II - Trasferimenti ordinari e speciali agli enti locali procederà alle riduzioni sul fondo di solidarietà comunale, di cui all'articolo 2.

Il presente decreto viene reso pubblico, ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, sul sito del Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali - Direzione centrale della finanza locale di questo Ministero, con effetti di pubblicità legale.

Roma, 15 aprile 2020

IL DIRETTORE CENTRALE

Colaianni